

CRIMINOLOGIA

02

*Susanna Pietralunga  
Cristina Rossi  
Chiara Sgarbi*

“  
**IL REINSERIMENTO SOCIALE  
DEL DETENUTO  
E LA PARTECIPAZIONE  
DELLA COMUNITÀ CIVICA:  
MODELLI DI INTERVENTO**  
”

RASSEGNA ITALIANA DI  
**CRIMINOLOGIA**  
anno I - n. 2 - 2007

- 1 • Dalla riforma penitenziaria del '75 al regolamento del 30 giugno 2000: il coinvolgimento della comunità esterna al carcere come componente di rilevanza primaria nel trattamento risocializzativo.

La riflessione sulla complessa tematica del reinserimento sociale del detenuto non può prescindere, oggi, da un'approfondita analisi dell'esperienza di oltre venticinque anni di applicazione della normativa in materia penitenziaria, dalla riforma del 1975 al nuovo regolamento di esecuzione del 30 giugno 2000, senza trascurare gli orientamenti di politica criminale ad essa sottesi ed il ruolo rivestito dalla legislazione europea. Infatti il dato normativo, insieme alle riflessioni sociologiche, criminologiche e di politica penitenziaria che lo hanno accompagnato nel tempo, costituisce il presupposto imprescindibile per l'individuazione delle attuali linee di sviluppo e di indirizzo di questa complessa materia ed, in particolare, dell'aspetto specifico costituito dalla partecipazione della comunità civica al trattamento degli autori di reato.

L'importanza attribuita a tale fattore nel disegno del legislatore penitenziario si è evidenziata fin dall'epoca di emanazione della legge 26 luglio 1975 n. 354 che prevede, nel VI comma dell'art. 1, con riferimento esplicito ai condannati ed agli internati, l'apporto dell'ambiente esterno al percorso di reinserimento sociale dei detenuti, coinvolgendo la comunità civica nel trattamento rieducativo<sup>1</sup>.

È noto come ad un primo approccio ad una nozione di trattamento penitenziario secondo il "modello medico-terapeutico"<sup>2</sup> fosse seguita una fase di ripensamento, da parte degli studiosi, che aveva portato ad un ulteriore ampliamento delle modalità e delle prospettive operative, valorizzando, quali specifici elementi del trattamento, oltre alla tradizionale triade rappresentata dall'istruzione, dal lavoro e dalla religione, anche le attività culturali, ricreative e sportive ed ogni relazione umana che rappresentasse un'apertura verso il mondo esterno (Bernasconi, 1997; Di Gennaro, Breda, La Greca, 1997).

- 1 A questo proposito DAMOLI, 1994 osserva che *"L'ordinamento penitenziario ritiene indispensabile alla rieducazione del detenuto la vita comunitaria e di rapporto, per cui parla esplicitamente della partecipazione del mondo esterno al trattamento carcerario (...) con il proposito di mantenere e sviluppare quella socialità che è elemento vitale di ogni uomo"*. PULVIRENTI, 2000 nel commento all'art. 1 o. p. rileva inoltre che il reinserimento sociale dei condannati avviato prima del fine-pena, attraverso occasioni trattamentali intra ed extramurarie, rende operante il dettato dell'art. 3, comma 2 della Costituzione.
- 2 Secondo quanto affermato dal DI GENNARO, 1997 *"Le principali implicazioni di tale concetto erano: la valutazione diagnostica della personalità intesa a cogliere le cause del comportamento criminale (...), la prefigurazione della personalità "nuova" come obiettivo degli interventi, la capacità terapeutica del sistema in termini di conoscenze e di mezzi per attuare il programma rieducativo"*.

L'opportunità di un ruolo della società esterna nell'esecuzione penitenziaria è stata sottolineata anche dalla letteratura sociologica: in particolare, si è evidenziato come la partecipazione della collettività alle modalità di espiazione della pena avesse, nella storia, una valenza di difesa, prevenzione e controllo sociale sulla devianza<sup>3</sup>. Questa condizione era stata propria delle società meno evolute che, in mancanza di strumenti ed organi ufficiali con un preciso mandato, avevano affidato alla collettività l'esercizio diretto della giustizia. Quando, con il progresso sociale e civile, l'esecuzione penitenziaria è stata ufficializzata quale funzione pubblica, si è verificato il graduale distacco e disinteresse della comunità esterna alla vita intra-muraria. A questa tendenza il legislatore del '75 avrebbe cercato di contrapporre la previsione della partecipazione della comunità civica all'azione rieducativa ed alle varie forme di trattamento attuate mediante le misure alternative alla detenzione ed il lavoro all'esterno<sup>4</sup>.

- 3 In tal senso CORSO, 1981 rileva come, anche nell'attuale ordinamento penitenziario, i rapporti con l'ambiente esterno vadano considerati un mezzo per realizzare un controllo sociale sull'esecuzione. A tal fine meritano attenzione l'art. 17 o.p. relativo alla "partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa" e l'art. 67 o.p. che permette la visita agli istituti, senza autorizzazione, di svariate categorie di soggetti portatori di interessi pubblici nazionali o locali. Anche ZAPPA, 1984 riconosce in ogni consociato un agente "informale" di controllo sociale accanto ad un controllo legale affidato all'istituzione-carcere. A ciascun membro della comunità esterna, chiamata a partecipare al trattamento risocializzativo, viene riconosciuto, perciò, un ruolo indiretto di gestione della devianza. PAVARINI, 1995 richiama la metafora del "circolo" nel descrivere l'interdipendenza tra modalità di intervento reattivo (di repressione) e proattivo (di presa in carico) della comunità esterna e dei servizi sociali in particolare, nei confronti della problematicità sociale nel sistema penale. Il sistema del controllo sociale aggiunge la necessità di conoscenze sull'uomo e di tecnologie di presa in carico per gestire la criminalità. Al riguardo MOSCONI, 1998 riconosce come questi obiettivi in ambito politico-amministrativo sembrino giustificare l'affermarsi di un'ideologia della partecipazione e dell'amministrazione locale dell'istituzione giuridico-penitenziaria, ricorrendo a mezzi più informali e pratici di intervento.
- 4 A dimostrazione del maggior coinvolgimento della comunità esterna nel trattamento penitenziario, avviata dal legislatore del '75, risultano interessanti le linee programmatiche di intervento proposte dalla regione Emilia Romagna nell'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà del dicembre 1984. Nel documento elaborato dal governo locale si ravvisano, in particolare, i seguenti spazi: -la composizione di un gruppo integrato di operatori dell'amministrazione penitenziaria e degli enti locali per la programmazione di attività lavorative, culturali, ricreative e sportive; -l'inclusione nell'equipe di osservazione e trattamento di esperti ex art. 80 o. p. che siano anche funzionari degli enti locali ("*ciò per consentire un'immediata rispondenza tra esigenze che si determinano e formulazione di programmi di risocializzazione aderenti alla situazione e alle possibilità del territorio*"); - la partecipazione dell'ente locale alla stesura del programma di trattamento del dimettendo

In questi ultimi anni gli spazi e le occasioni di intervento della società esterna all'azione rieducativa sono andati ulteriormente ampliandosi con la realizzazione di diverse iniziative non più limitate al settore delle attività culturali, ricreative e sportive e con il solo apporto dei singoli (attraverso la partecipazione della comunità esterna ex art. 17 o. p. e l'assistenza volontaria ex art. 78 o. p.) ma dirette al coinvolgimento, in specifici settori dell'esecuzione penale, di associazioni e di enti pubblici territoriali.

A questo fine si osserva, sempre più frequentemente, la tendenza degli organi dell'amministrazione penitenziaria a stipulare, con tali enti, apposite convenzioni rivolte all'attuazione di specifiche aree di intervento. Tuttavia, la dottrina non ha mancato di segnalare come tali riferimenti ai maggiori contatti con il mondo esterno abbiano allargato l'universo delle modalità di esecuzione della pena alla luce dell'intento trattamentale ma nulla abbiano specificato sulla materia dell'universo allargato<sup>5</sup>.

La letteratura criminologia, dal canto suo, ha evidenziato l'importanza, ai fini trattamentali, del contatto del detenuto con la realtà extramuraria, e ciò in primo luogo per attenuare gli effetti negativi della carcerazione: l'infantilizzazione del detenuto, che si concretizza nell'incapacità, una volta finita la pena, di affrontare l'esterno, e la subcultura carceraria, che inserisce il soggetto in una "collettività artificiale" (Dolcini, 1981; Baratta, 1994; Serra, 2002). Infine, è stato osservato, da un punto di vista garantistico, come i rapporti con l'ambiente esterno costituiscano anche un modo per diminuire la penalizzazione dei familiari, sui quali indubbiamente ricadono le conseguenze negative del reato (Corso, 1981).

Non si può trascurare, poi, che la maggior permeabilità dell'istituzione-carcere verso la società libera verrebbe a produrre, quale effetto di non secondaria importanza, un cambiamento di "mentalità", rispetto alla concezione diffusa che vede la struttura detentiva come realtà altra da sé e desti-

*("consentendo ai propri operatori gli opportuni contatti con i detenuti e con quanti possono favorire la realizzazione del programma"); - l'inclusione tra i giudici della sezione di sorveglianza anche degli esperti ex art. 80 o. p. che siano anche funzionari degli enti locali, come per l'equipe di osservazione e trattamento nel carcere (in Emilia Romagna risulta che per l'anno 1984 tra i dodici esperti nominati tre, un medico e due psicologi, hanno un rapporto presso le unità sanitarie locali della regione).*

- 5 Per FASSONE, 1982, *"I contatti con il mondo esterno rischiano di essere un addendo meramente ideologico nell'elenco dell'art. 15 (...) non sono significativi di per sé perché indicano semplicemente una relazione più allargata del detenuto ma lasciano ad altre scelte il definire quali saranno i contenuti di questa relazione (...). I risultati parlano chiaro: anche se il tema della comunità esterna sancisce pur sempre l'importante acquisizione che il carcere non può più essere un'istituzione totale, e non può risocializzare senza attuare una compresenza della società, al di là dell'enunciazione del principio l'aggancio con la comunità esterna non c'è stato, o si è limitato alla perpetuazione di forme blandamente assistenziali"*.

nata a rimanere chiusa (Amato, 1987; Damoli, 1994): in questa chiave pluralistica allargata, rispetto ai modelli istituzionali, potrebbe pertanto essere letto il superamento delle forme tradizionali del volontariato sociale (Maisto, 1987; Bernasconi, 1997).

L'obiettivo, in questa prospettiva, è quello di attenuare "l'artificialità" di un trattamento che, in quanto condotto in istituto, si svolge secondo "schemi di vita innaturali" e poco aderenti al contesto della realtà esterna dal momento che mancano gli stimoli, per altro necessari, derivanti dall'ambiente sociale e dalla normale vita di relazione.

Tuttavia, il maggior contributo della comunità esterna al trattamento penitenziario impone, a sua volta, le riflessioni sul rapporto che deve esistere tra operatori "esterni" e personale degli istituti penitenziari, nonché sul ruolo che gli interventi delle forze sociali ricoprono rispetto all'attività "istituzionale" del trattamento. Il dibattito dottrinario ha visto il prevalere della posizione che riconosce ai primi un ruolo sussidiario ma non meramente eventuale (Corso, 1981; Pavarini, 1985; Maisto, 1988; Di Gennaro, Bonomo, Breda, 1991; Oliva, 1997): il rischio è, semmai, quello di una sovrapposizione di azioni e di una disomogeneità delle stesse a fronte delle quali occorre un'integrazione operativa<sup>6</sup>, alla quale fanno riferimento alcuni passi normativi<sup>7</sup>.

Le due forme per così dire "classiche" attraverso le quali la società "partecipa" all'attività trattamentale sono citate, com'è noto, agli articoli 17 e 78 della legge del '75.

Si è osservato, al riguardo, come l'azione del cittadino nel settore penitenziario non dovrebbe mai assumere le caratteristiche di un intervento tecnico poiché potrebbe essere facilmente confuso dal detenuto con quello degli operatori penitenziari professionali. Verrebbe così a perdere parte della propria efficacia quale espressione di aiuto disinteressato e non istituzionalizzato<sup>8</sup>.

6 Sulla rilevanza di una più articolata previsione degli interventi, che si collochi all'interno di un piano regionale dei servizi sociali, programmando settori quali il commercio, gli alloggi, la sanità, la cultura e la formazione professionale, si veda COSTA, 1982. Al fine di una territorializzazione delle risposte penali SERRA, 2002 ritiene necessaria l'adozione di strategie di rete, quale momento di integrazione a livello legislativo e di programma fra gli operatori dell'amministrazione penitenziaria, il sistema regionale e locale dei servizi di protezione sociale ed il volontariato ed associazionismo religioso e laico.

7 Uno sforzo descrittivo in questa direzione è rinvenibile nell'art. 4 del regolamento esecutivo, comma 1 e 2: "Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e di collaborazione. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale."

8 ZAPPA, 1984 di fronte al rischio di un'eccessiva istituzionalizzazione del fenomeno del volontariato parla di una possibile "morte per imbavagliamento". La connotazione

Se tale rischio non sembra essere elevato con riferimento all'apporto degli operatori ex art. 17 o. p., per il carattere contingente e per lo più di animazione culturale, ricreativa e sportiva dei loro interventi (*Gioggi, 1975; Breda, 1985*), la prospettiva appare diversa rispetto al ruolo svolto dall'assistente volontario ex art. 78 o. p., la cui azione continuativa e sistematica viene a prospettare una funzione di sostegno all'operato del personale penitenziario.

Soprattutto in questa seconda ipotesi si avverte, perciò, la necessità di definire, in senso meno approssimativo, il raggio d'intervento dei rappresentanti della comunità esterna, per evitare che le loro iniziative perdano incisività e che dal rango del trattamento scadano inevitabilmente a quello del "trattenimento" (*Lopiano Antignano, 1980; Fassone, 1982; Breda, 1997*).

Proprio per questa ragione, distinguendo il supporto di questi soggetti a seconda della collaborazione all'interno dell'istituzione o con il servizio sociale del Ministero della Giustizia<sup>9</sup>, si è giunti alla conclusione che un loro ruolo originale ed infungibile possa prospettarsi solo in questo secondo caso (*Portigliatti Barbos, 1977; Oliva, 1997*).

D'altra parte si evidenzia opportunamente come l'attuale carenza di risorse dell'amministrazione penitenziaria e le condizioni di sovraffollamento che per lungo tempo hanno caratterizzato le carceri italiane possano comportare il rischio di un eccesso di delega degli spazi di intervento alla comunità esterna, la cui partecipazione da ausiliaria potrebbe diventare non solo integrativa ma anche sostitutiva (*Di Gennaro, Breda, La Greca, 1997; Maisto, 1988; Oliva, 1997*).

La partecipazione degli operatori della comunità esterna al trattamento penitenziario sembra infine arricchirsi di nuove prospettive nel nuovo regolamento di esecuzione, all'art. 35, laddove si auspica l'intervento di una specifica tipologia di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali.

Si tratta di una differente indicazione rispetto al regolamento del '76, che si limitava a prevedere la possibilità di contatti più agevoli con le autorità consolari, novità motivata dall'intervenuto mutamento della popolazione

del volontariato deve restare quella della spontaneità e gratuità dell'azione, elementi che, se mancanti, snaturano il fenomeno e determinano il taglio del cordone ombelicale che deve sempre esistere tra collettività e volontario all'insegna della libertà. Della stessa opinione DI GENNARO, BREDA, LA GRECA, 1997 che sottolineano la necessità per il volontario di "accostarsi e di partecipare alla vicenda vissuta dall'assistito come uomo e non come professionista", con un approccio non tecnico ma soltanto amichevole.

9 Per effetto della l. 27 luglio 2005, n. 154 i centri di servizio sociale (c.s.s.a.) del Ministero della Giustizia prendono la nuova denominazione di uffici di esecuzione penale esterna (u.e.p.e.).

detenuta a seguito degli ingenti flussi migratori, tra loro molto differenziati sul piano culturale (Marotta 2003; Coluccia, Basco, Mangia, 2003).

Questa previsione risulta, in ogni caso, in piena sintonia con quanto era stato precedentemente indicato, sia pure in termini più generici, nella legge del '75 là dove, all'art. 14, si rivolgeva una particolare considerazione, in sede di assegnazione e raggruppamento dei detenuti negli istituti penitenziari, alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune che tenesse conto delle difficoltà linguistiche e culturali.

Anche le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 1987 hanno affermato, a questo riguardo, come debba essere compiuto "ogni sforzo per permettere agli stranieri di partecipare alle attività previste dal loro regime, al fine di attenuare il loro senso di isolamento"<sup>10</sup>.

## 2 • La complessità dell'approccio trattamentale e dei contatti con la comunità civica e la differenziazione della popolazione detenuta

Altro aspetto che non può non implicare ricadute sui margini d'azione e sulle metodologie di intervento degli operatori del trattamento e degli appartenenti alla comunità esterna è quello della differenziazione della popolazione detenuta e delle ripartizioni previste per fini di gestione penitenziaria.

È evidente, infatti, e la dottrina non ha mancato di rilevarlo (Catelani, 2001), che le previsioni normative che disciplinano la distribuzione dei detenuti negli istituti di pena non pongono regole di mera valenza tecnico-amministrativa ma si riflettono, in termini ben precisi, sul trattamento.

I criteri utilizzati dal legislatore penitenziario erano già stati individuati dalle regole minime europee e poi recepiti dalle successive raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, proprio al fine di contemperare esigenze di sicurezza e di recupero sociale (Presutti, Comucci, 1989; Cesaris, 1997)<sup>11</sup>.

Parte della letteratura scientifica ha, peraltro, messo in luce i rischi insiti nel fatto che l'individuazione di precise tipologie di detenuti possa in realtà essere un espediente per la creazione di speciali "bardature" che consegnino gli stessi nelle sole mani dell'amministrazione penitenziaria, di fatto unica legittimata a stabilire il dove e il come dell'esecuzione della pena<sup>12</sup>.

10 Raccomandazione C.M.C.E., art. 70.3.

11 Raccomandazione C.M.C.E., art. 67; art. 63 1/2 regole minime per il trattamento dei detenuti.

12 A sottolineare il precario equilibrio tra esigenza di legalità ed intervento discreziona-

Ma ciò che incide in termini sostanziali sulle modalità di trattamento ed, in particolare, sulle possibilità di intervento della comunità esterna, è la distinzione tra detenuti c.d. comuni e detenuti di particolare pericolosità penitenziaria e sociale, quali quelli indicati agli artt. 14 *bis* e 41 *bis* comma 2 o. p., per i quali sono previste restrizioni alle normali regole di trattamento. Con riferimento al regime di sorveglianza particolare, la dottrina ha evidenziato come, se ciò potrebbe sembrare comprensibile nel caso di accertata pericolosità intramuraria, appare più difficile ricavare la ratio della norma nei casi in cui essa faccia riferimento a comportamenti tenuti nello stato di libertà, indipendentemente dalla natura dell'imputazione (Cesaris, 1997; Di Gennaro, Breda, La Greca, 1997).

Peraltro, le limitazioni previste per tali tipologie di ristretti assumono rilevanza non trascurabile dal momento che possono riguardare sia i contatti con l'esterno, al di là dei colloqui coi familiari e con il difensore, sia le attività in comune<sup>13</sup>, arrivando in tal modo a configurare modalità di ese-

le dell'amministrazione penitenziaria in tema di specializzazione degli istituti e determinazione delle categorie di detenuti è GREVI, 1981. Questo autore ricorda come, all'atto pratico, modulando i diversi interventi trattamentali sulla base di un'osservazione diretta della personalità dell'autore di reato anche in relazione al fatto commesso, si arrivi in modo discrezionale e del tutto incontrollabile a favorire un regime di vita carceraria negativamente differenziata, in termini di libertà, per talune categorie di soggetti, seguendo una logica di "incapacitazione individuale" per quei detenuti ritenuti pericolosi. Sull'argomento PAVARINI, 2000 ancor più marcatamente, ha osservato come "il processo di differenziazione trattamentale nel carcere non risponde più al bisogno di individualizzazione dell'esecuzione per finalità special-preventive ma si piega sempre più alla necessità di usare anche il carcere come variabile dipendente in ragione di una diversa distribuzione del rischio". In questo modo l'obiettivo preponderante risulta essere quello di "razionalizzare l'operatività dei sistemi che consentono di gestire la criminalità sulla base di valutazioni di tipo attuariale" verso una logica di "incapacitazione selettiva" degli appartenenti a gruppi sociali ad elevato rischio criminale e con basse possibilità di un concreto reinserimento sociale, secondo un'ottica di valutazione dei costi-benefici.

- 13 L'esclusione dal lavoro per i sottoposti a questo regime differenziato è espressamente prevista dall'art. 20 comma 6 o.p.. Lo svolgimento in forma collettiva di attività quali la partecipazione a corsi d'istruzione scolastica e professionale ed a manifestazioni di professione religiosa vengono di fatto escluse quando possono pregiudicare l'ordine e la sicurezza. Si può allora affermare, come alcuni autori hanno fatto (CESARIS, 1997), che il regime di sorveglianza particolare sia il diretto discendente del circuito differenziato e delle carceri di massima sicurezza, la cui gestione è lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, discrezionalità dovuta al fatto che la differenziazione degli istituti non viene operata sulla base del regime praticato bensì mediante provvedimenti personalizzati, secondo il sistema introdotto con legge 10 ottobre 1986 n. 663. Il regime infatti è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria, previo parere del consiglio di disciplina integrato da due esperti ex art. 80 o.p.



cuzione della pena detentiva concretamente più afflittive per il soggetto.

Pertanto, si deve osservare che, se in linea di massima il legislatore auspica e stimola una sempre maggiore partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, in talune circostanze sembra porre ad essa uno sbarramento ineludibile.

Il caso estremo di realizzazione di tale condizione è costituito dall'art. 41 *bis* comma 2 che individua, nei confronti di detenuti per taluni reati di particolare gravità indicati all'art. 4 *bis* comma 1 primo periodo o.p., un particolare regime di "sospensione" delle normali regole di trattamento e degli istituti che risultino in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.

L'intento del legislatore, di spezzare ogni legame tra il carcere ed il mondo esterno, ha ispirato anche le disposizioni contenute nelle circolari in materia del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le quali stabiliscono l'annullamento dei contatti con gli operatori sociali e l'attribuzione del programma delle attività trattamentali esclusivamente al personale dell'area educativa, e nei soli casi in cui l'intervento sia ritenuto necessario ed opportuno<sup>14</sup>.

Ne è derivata la costituzione di queste forme particolari di regime di espiazione della pena nei confronti delle quali si è osservato come, pur non escludendo, in via di principio ed in assoluto, la fruibilità delle forme del trattamento compatibili con tale regime, di fatto arrivino ad annullare i contatti con gli operatori sociali, paralizzando le attività trattamentali stesse (Cesaris, 1997)<sup>15</sup>.

È stata anche individuata, nell'applicazione di un regime così restrittivo, sulla base di una pericolosità presunta, una grave violazione del diritto costituzionalmente garantito ad una piena attuazione del trattamento individualizzato (Presutti, 1994). Si è evidenziato, infatti, come la sospensione

14 Da ultimo con legge 23 dicembre 2002, n. 279 è stato aggiunto al 41 *bis* il comma 2 *quater* che fissa i limiti entro i quali può operare la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previsti per i detenuti comuni. Sul tema si vedano anche le precedenti circolari D.a.p.: circ. D.a.p. 25 ottobre 1995, n. 63343/580623; circ. D.a.p. 6 febbraio 1998, n. 543884/1/1.; circ. D.a.p. 20 febbraio 1998, n. 3470/5920.

15 Gli interventi ministeriali operano su due diversi livelli: quello dei rapporti col mondo esterno e quello relativo alle occasioni di socialità proprie della vita intramuraria. Nel primo caso con l'esclusione della possibilità di intrattenere rapporti che non siano con familiari, conviventi o avvocati; nel secondo con l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati, dalla gestione del servizio di biblioteca, dall'organizzazione di altri momenti di socialità di tipo culturale, ricreativo e sportivo, e con la limitazione della permanenza all'aperto in gruppi non superiori a cinque persone e per una durata non superiore a quattro ore al giorno. È esclusa ogni attività lavorativa se non quelle artigianali per conto proprio e che non comportino l'uso di strumenti pericolosi.

delle normali regole di trattamento e degli istituti potrebbe incidere anche su percorsi trattamentali intrapresi da anni o su scelte risocializzative frutto di una graduale e già avviata maturazione.

Alla luce delle esigenze di sicurezza, ordine e disciplina degli istituti penitenziari<sup>16</sup>, ma anche richiamando il principio dell'individualizzazione del trattamento e l'opportunità del raggruppamento per categorie dei detenuti ed internati, la circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 9 luglio 1998<sup>17</sup> ha poi introdotto il circuito di alta sicurezza e quello ad elevato indice di vigilanza, poi innovati successivamente con le circolari di gennaio- febbraio 2007<sup>18</sup>.

Le differenziazioni dei regimi detentivi previste dall'ordinamento penitenziario, hanno consentito di predisporre un sistema di circuiti, in ciascuno dei quali viene attuata una gestione autonoma e separata dei detenuti, distinti per categorie omogenee.

In tali circuiti, almeno in linea di principio, non viene esclusa la prospettiva di un percorso trattamentale prettamente intramurario, con possibilità di accesso alle attività interne previste per i cosiddetti detenuti comuni<sup>19</sup>.

Ciò nonostante, e sebbene sia stata ribadita la necessità che tali sezioni non comportino un "calo dell'attenzione trattamentale"<sup>20</sup> nei confronti dei detenuti in essi inseriti, le difficoltà pratiche che frequentemente concretizzano l'attuazione delle iniziative trattamentali intramurarie, che richiedono spazi ad hoc, risorse umane specifiche ed una costante attività di controllo in termini di sicurezza, hanno di fatto reso difficile, se non impossibile, l'opera di rieducazione di questi soggetti.

Non si può infine trascurare come l'esistenza, all'interno di uno stesso

16 L'art. 32 del nuovo r.e. prevede al comma 1 la possibilità di assegnare ad appositi istituti o sezioni i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, nonché i soggetti per i quali si possono temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Si tratta di una variabile presa in considerazione già nel vecchio regolamento del '76, che operava così un rovesciamento di priorità di valori rispetto alla legge penitenziaria in cui predominano le esigenze del trattamento.

17 Circ. D.a.p. 3479/5929.

18 Circolare n. 20 del 12 gennaio 2007 (GDAP 0011481); lettera circolare n.75 del 2 febbraio 2007 (GDAP 0037102).

19 La circolare del 17 gennaio 2007 precisa a riguardo che " *le attività del trattamento penitenziario saranno infatti consentite nel rispetto delle finalità rieducative della pena mantenendo però un atteggiamento di osservazione dei fenomeni che consenta di valutare possibili strumentalizzazioni di attività legittime per fini illeciti. È notorio infatti che operare con atteggiamento burocratico nei confronti di soggetti organizzati – e che operano dunque utilizzando strategie comportamentali- aumenta il rischio di deviazioni dalle finalità istituzionali*".

20 Auspicio contenuto nella circolare D.a.p. 9 luglio 1998 n. 3479/5929.

istituto penitenziario, di regimi tra loro notevolmente diversificati comportamenti pesanti ricadute in termini di libertà e opportunità trattamentali sui detenuti in regime ordinario che indirettamente risentono della convivenza con detenuti differenziati.

A questa considerazione si aggiunge la consapevolezza che *“il carcere crea il regime disciplinare e non viceversa, nel senso che è la struttura detentiva a condizionare la vita del recluso, e non le modalità per esso stabilite, a modellare l’istituto carcerario”* (Padovani, 1994). Sono perciò le condizioni di vita all’interno di un istituto, organizzate su diversi livelli di sicurezza, a determinare il regime detentivo, a rendere un carcere più o meno duro (Cesaris, 1997).

Si potrebbe allora opporre a questo stato di cose un’interpretazione più ampia del concetto di diversificazione dell’esecuzione penale intramuraria. Contemperando le opposte esigenze di sicurezza e rispetto assoluto delle garanzie giuridico-penali, andrebbero ricercate nelle risorse che il territorio può offrire, quelle strategie in grado di dare un contenuto preciso alle finalità di risocializzazione della popolazione detenuta. In altre parole, un legame diretto tra ciascun circuito penitenziario ed il territorio consentirebbe, là dove ciò sia ammesso, di potenziare le occasioni reali di reintegrazione nel tessuto sociale circostante, con l’intervento degli enti locali e della comunità esterna<sup>21</sup>.

### 3 • La politica di coinvolgimento delle realtà locali nell’esecuzione della pena: verso una territorializzazione degli interventi

A testimonianza del crescente interesse della comunità civica per la politica penitenziaria si possono osservare le numerose riflessioni elaborate in seno alle istituzioni locali e del volontariato sociale e penitenziario, che, proprio in questi ultimi anni, si sono affiancate agli studi svolti dalla letteratura scientifica sul tema del reinserimento sociale degli autori di reato: questi ultimi invece, un po’ paradossalmente, registrano una progressiva

21 In proposito GIANFROTTA, 1999 ricollega la creazione dei circuiti penitenziari alla primaria esigenza dell’amministrazione penitenziaria di razionalizzazione *“nell’uso delle risorse disponibili”*. Lo stesso autore ipotizza nuovi criteri da seguire nella classificazione della popolazione detenuta ravvisando la necessità di ovviare alle difficoltà attuative di modelli trattamentali diversi in relazione a ciascun gruppo omogeneo di detenuti. Ciascun istituto dovrebbe ricollegarsi ad una classe di detenuti e ad una determinata caratteristica trattamentale. Egli aggiunge che: *“la ridefinizione dei circuiti penitenziari, intesa come si è detto, può rivelarsi l’occasione per costruire, almeno in termini di tendenza, corrispondenza tra un determinato territorio ed il tipo di popolazione ivi detenuta”*, per un legame sempre più stretto tra carcere e territorio.

riduzione. Si tratta di elaborazioni di esperienze maturate in ambito sociale e scaturite da una politica di coinvolgimento delle realtà locali nell'esecuzione della pena, facilitata anche dalle indicazioni contenute in circolari emanate dal Ministero della giustizia e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a partire dagli anni '90 fino alle più recenti del quinquennio 2003-2007<sup>22</sup>.

Tra il 1992 ed il 1998, infatti, tali organismi hanno emanato una serie di circolari volte a regolamentare la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, indicando le linee di indirizzo dell'attività del volontariato e le procedure per l'accesso agli istituti penitenziari<sup>23</sup>.

In particolare, ognuno di questi documenti<sup>24</sup> rappresenta la chiave di volta per comprendere l'orientamento di politica penitenziaria diretto a supportare le iniziative locali ed istituzionali nel settore del trattamento penitenziario, poiché oltre ad affrontare una serie di problemi tecnici e procedurali connessi all'intervento della comunità esterna in ambito penale e penitenziario, estende le proprie considerazioni a nuovi atteggiamenti e modelli culturali che si pongono l'obiettivo di incidere sul modo di fare trattamento<sup>25</sup>.

- 22 Circ. D.a.p. 9 ottobre 2003, n. 3593/6043. Le aree educative degli Istituti; Circ. D.a.p. 10 maggio 2004 (GDAP 0176724-2004). La collaborazione del volontariato e della Comunità esterna alla luce delle innovazioni apportate dalla Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 su "Le aree educative degli Istituti". Rilevazione dati; Circ. D.a.p. 14 giugno 2005 (GDAP 0217584-2005). L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale; Circ. D.a.p. 6 giugno 2007 (GDAP 0181045-2007) e 8 agosto 2007 (GDAP 0184206-2007). I detenuti provenienti dalla libertà: regole di accoglienza. Linee di indirizzo.
- 23 Circ. D.a.p. 8 febbraio 1992, n. 3336/5786; circ. M.g.g., 18 marzo 1994, n. 221; circ. D.a.p. 16 luglio 1997, n. 141254/5-4; circ. D.a.p. 25 marzo 1998, n. 548830.
- 24 Si segnala, al riguardo, la circolare del Ministro di grazia e giustizia del 18 marzo 1994, n. 221, dal titolo "Partecipazione sociale ed esecuzione penale. Linee di indirizzo in materia di volontariato". Essa riproduce il testo approvato il 10 marzo 1994 dalla Commissione nazionale per i rapporti con le regioni e gli enti locali. La Commissione nazionale per i rapporti con le regioni e gli enti locali è stata istituita con D. M. 9 settembre 1978, al fine di rendere attuabile il decentramento delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, ed in particolare del vasto settore dell'assistenza post-penitenziaria, come fissato dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 artt. 23/25.
- 25 Significativo il passaggio in cui si legge che "i cambiamenti succedutisi nella tipologia dei comportamenti criminali, la diversa percezione sociale degli stessi, l'evoluzione della teoria e della prassi dell'esecuzione penale portano attualmente a valutare, invece, come necessario ed indispensabile postulato ad ogni forma di trattamento, l'apertura dell'istituzione alla realtà sociale esterna e l'apporto del volontariato come tramite ed espressione dell'intera società civile": Circ. M.g.g. 18 marzo 1994, n. 221, "Partecipazione sociale ed esecuzione penale. Linee di indirizzo in materia di volontariato".

L'obiettivo, infatti, avrebbe dovuto essere costituito da un ripensamento del sistema organizzativo dell'esecuzione penale, rivolgendo particolare attenzione ai problemi di coordinamento e di integrazione con il sistema regionale e la rete locale dei servizi.

La circolare del '94 procedeva così a distribuire, tra gli organi e le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e del privato sociale, la partecipazione della comunità esterna, che avrebbe dovuto diventare il filo conduttore del procedimento di risocializzazione, pur nella consapevolezza che si trattava di un ruolo e compito non facile, in un settore particolarmente esposto a condizionamenti sociali e culturali dettati da logiche economiche e politiche spesso oscillanti nel riconoscere ora la prevalenza delle esigenze di difesa sociale ora di quelle opposte di integrazione. Per il perseguimento di tali obiettivi si auspicava l'intervento e la cooperazione del personale dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia, degli enti locali e del volontariato nel rispetto dei diversi ruoli e competenze <sup>26</sup>.

Le circolari che si sono succedute nel quinquennio 2003-2007 hanno poi precisato le finalità precipue e la cornice operativa entro la quale collo-

26 Tra i soggetti chiamati ad interagire con il Ministero della giustizia (provveditorati regionali, istituti penitenziari, centri di servizio sociale) venivano individuati, in ambito regionale e locale, tutti i servizi socio-sanitari, educativi, culturali, di formazione professionale, del lavoro, della politica del territorio e della casa che integrano i c.d. servizi alla persona. Si individuano, quali strumenti operativi, "Protocolli d'intesa" o "Accordi di programma", stipulati tra il Ministero della giustizia o altri Ministeri competenti sul tema, e le regioni, le aziende u.s.l. e gli enti locali. Altri soggetti coinvolti risultavano essere: soggetti sociali (come associazioni culturali, educative, sportive, sindacati dei lavoratori ed imprenditori); il privato sociale (attraverso cooperative sociali, enti ausiliari per le tossicodipendenze, strutture gestite da associazioni culturali, educative, ricreative, sportive, assistenziali e di servizio sociale senza finalità di lucro); infine il volontariato sociale e penitenziario. Tre risultavano essere, in sintesi, i campi di intervento destinati alla collaborazione con l'ente locale: 1) una funzione generale di prevenzione e rimozione delle cause della criminalità da condurre all'esterno del carcere; 2) un'attività intramuraria relativa all'assistenza sanitaria, all'istruzione professionale ed alla prospettazione di opportunità di reinserimento sociale per il singolo detenuto; 3) un'assistenza post-penitenziaria per i detenuti dimessi e per i soggetti sottoposti alle misure alternative. Particolare attenzione veniva perciò riservata: ai singoli aspetti trattamentali (quali i rapporti con la famiglia, il lavoro, l'istruzione); all'assunzione di interventi di tipo collettivo (come corsi d'istruzione, attività culturali, ricreative, sportive); all'istituzione di centri di prima accoglienza e centri d'ascolto (per soggetti in permesso, in misura alternativa, per dimessi e loro famiglie); alla creazione di servizi mirati ad attività di reperimento di alloggi e di ricerca di posti di lavoro; all'organizzazione di banche dati, di servizi di informazione e di bollettini di notizie; all'elaborazione di progetti mirati a determinati gruppi di soggetti come nomadi, extracomunitari e tossicodipendenti (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, 1987).

care l'attività del volontariato e della comunità esterna, riconoscendone un ruolo di estremo rilievo. Tutto ciò nella consapevolezza che il contributo dei singoli volontari e più in generale degli operatori esterni, singoli o associati, risulta efficace ai fini trattamentali nella misura in cui la loro attività si svolge all'interno del "progetto pedagogico" annualmente programmato nell'istituto penitenziario, con il coordinamento dei responsabili dell'area educativa<sup>27</sup>.

E così da un lato si è ravvisata l'inderogabile necessità di un coinvolgimento a pieno titolo della comunità esterna nella risocializzazione dell'autore di reato, formalizzandone la partecipazione al "GOT", gruppo di osservazione e trattamento, gruppo allargato coordinato dall'educatore e posto in posizione di continuità con l'équipe di osservazione e trattamento, dall'altro si richiama l'indelegabile ruolo dell'Amministrazione a frenare quelle eventuali iniziative che, anche involontariamente, possano strumentalizzare il detenuto o violarne la privacy<sup>28</sup>.

I rappresentanti della comunità esterna sono chiamati altresì a partecipare alla realizzazione di servizi interni al carcere come il servizio di accoglienza per detenuti nuovi giunti di recente riorganizzato<sup>29</sup>.

Di contro a tali linee programmatiche, di fatto la partecipazione sociale all'esecuzione penale, ha incontrato sino ad oggi le ben note difficoltà attuative. La scarsità delle risorse dell'amministrazione penitenziaria, soprattutto in termini di carenza di personale e, di conseguenza, di strumenti operativi, ha di fatto soffocato, in linea generale, ogni iniziativa risocializzativa che andasse oltre l'attività trattamentale di carattere intraistituzionale, anch'essa gravata dai limiti e dalle difficoltà da sempre rilevati. D'altro canto, il tentativo di coinvolgere più pienamente e produttivamente gli operatori volontari o altri membri o enti della comunità esterna nelle attività trattamentali si è scontrato contro la difficoltà di tali soggetti di far fronte agli impegni che ne derivavano, e ciò soprattutto per l'assenza di una preparazione professionale per lo specifico contesto penitenziario, per la mancanza di una impostazione deontologica chiara in rapporto ai ruoli ed alle responsabilità, per la difficoltà di un coordinamento efficace con il personale degli istituti penitenziari.

Sul particolare versante degli inserimenti lavorativi, si è rilevata, poi, una

27 Circ. D.a.p. 10 maggio 2004 (GDAP 0176724-2004). La collaborazione del volontariato e della Comunità esterna alla luce delle innovazioni apportate dalla Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 su "Le aree educative degli Istituti".

28 Circ. D.a.p. 14 giugno 2005 (GDAP 0217584-2005). L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale.

29 Entrato in funzione il 1° agosto 2007 si avvale di uno staff multiprofessionale integrato dai mediatori culturali e dal volontariato, con finalità di sostegno ed informazione.

particolare difficoltà per agenzie, come le cooperative sociali, che peraltro costituiscono interlocutori rilevanti nel favorire una formazione professionale adeguata alle richieste del mercato. A ciò, inoltre, si aggiunge il fatto che la loro presenza, sul piano numerico e delle offerte lavorative per gli autori di reato, resta pur sempre insufficiente rispetto alle esigenze del carcere.

Nell'ambito della formazione professionale, le difficoltà incontrate nell'organizzazione dei corsi dimostrano l'esistenza negli istituti di pena di strutture inadeguate ad una moderna formazione, per una qualificazione spendibile una volta usciti dal carcere. Accanto ad una programmazione dei corsi attenta alle esigenze dello sviluppo produttivo del territorio dovrebbe trovare spazio un'altrettanto ponderata selezione dei partecipanti, affidata al personale esperto dell'area trattamentale. Non andrebbero trascurati: attitudini ed interessi personali, possibilità e prospettive individuali di reinserimento sociale a fine pena ed attuale condizione giuridica e status detentivo (*Ministero di Grazia e Giustizia, 1987; Mosconi, 1998*).

Si può peraltro osservare come l'ampio spazio riservato all'iniziativa dell'ente locale richieda anche una facilitazione di accesso agli istituti penitenziari, non sempre contemperabile con le esigenze di sicurezza.

Altro nodo critico si individua sul piano della metodologia degli interventi, ossia nella predisposizione e nell'attuazione di nuovi modelli di reinserimento sociale che coinvolgano il personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'ente locale. Si tratta di un vero e proprio salto qualitativo e culturale nel modo di intendere l'esecuzione della pena che non sempre coglie preparati l'amministrazione centrale e gli enti locali: la prima per tradizione poco adusa alle sollecitazioni esterne, i secondi non sempre propensi ad un tipo d'intervento che richiederebbe competenze specifiche ed investimenti non trascurabili.

Va peraltro sottolineato, quale ulteriore ostacolo, il fatto che anche se le iniziative locali dovessero acquisire una certa consistenza, le stesse, nella prospettiva del fine-pena, sarebbero spesso circoscritte ai soli soggetti residenti nel comune interessato, e perciò scarsamente in grado di modificare, se non in pochi casi, il significato emarginante dell'esperienza detentiva.

Da ultimo non si può sottacere la generale disomogeneità e discontinuità di azione a seconda delle differenti realtà locali ove realizzare questi interventi. Le diverse politiche di programmazione degli enti locali e le diverse risorse gestibili hanno infatti contribuito ad accentuare una prassi eterogenea nell'attività di reinserimento sociale dei detenuti.

#### 4 • Analisi di un'esperienza: gli sportelli informativi della regione Emilia Romagna

Nell'ambito delle iniziative locali può essere interessante, per la sua specificità, l'analisi dell'esperienza condotta dalla regione Emilia Romagna sugli "sportelli di informazione" in carcere<sup>30</sup>.

Si tratta di un progetto sperimentale, varato nel dicembre 1998, derivante da una crescente opera di sensibilizzazione delle realtà locali dell'Emilia Romagna al problema dell'esecuzione penale e dell'assistenza post-penitenziaria. Già nel febbraio 1987, con la firma di un protocollo d'intesa tra la regione Emilia Romagna e il Ministero di grazia e giustizia, erano state individuate le linee di intervento politico nei rapporti tra Ministero e regione nelle attività correlate all'espiazione della pena.

L'idea di uno sportello informativo interno al carcere che, attraverso un approccio interdisciplinare e l'impiego di professionalità differenti provenienti dalla comunità locale, costituisca un punto di riferimento e di orientamento per i soggetti detenuti, ed in particolare degli stranieri extracomunitari, è stata all'origine di un progetto pilota finanziato dalla regione Emilia Romagna e promosso dal Comitato carcere città di Bologna, per la sola casa circondariale della città (*Cesari, 2000*)<sup>31</sup>.

In sintonia con quanto previsto dalla legislazione nazionale<sup>32</sup> il Ministro

- 30 Progetto "Sportello informazioni e accesso ai diritti per immigrati detenuti: un intervento di mediazione culturale in carcere nella regione Emilia Romagna".
- 31 Il Comitato Carcere-Città, poi divenuto Comitato locale per l'area dell'esecuzione penale adulti, è un organo politico congiunto tra comune, provincia e carcere. Il progetto sperimentale di livello regionale "Sportello: informazioni e accesso ai diritti per immigrati e soggetti a rischio di emarginazione/detenuti", avviato ufficialmente nel settembre '97, per la durata di un anno, vedeva coinvolti diversi attori, fra i quali una cooperativa sociale in possesso di una specifica competenza in tema di problematiche migratorie e di integrazione etnico-culturale ed un Comitato tecnico di progettazione composto da rappresentanti della regione, della casa circondariale di Bologna, del comune, del provveditorato regionale e del c.s.s.a..
- 32 In un'ottica di territorializzazione degli interventi nell'esecuzione penale, si sono susseguiti il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (che nel disciplinare il trasferimento e le deleghe delle funzioni Amministrative dello Stato alle regioni, province e comuni ha espressamente previsto all'art. 23, nell'ambito della "Beneficenza pubblica", l'assistenza post-penitenziaria) e la legge 8 giugno 1990, n. 142 (quale ordinamento delle autonomie locali che ha individuato, nel rispetto delle diverse competenze, settori di intervento congiunto del Ministero della giustizia e delle regioni). Quest'ultima fonte normativa è stata ora sostituita dal t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali introdotto con d.l.vo. 18 agosto 2000, n. 267 ed ampliata dalla legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'8 novembre 2000, n. 328. Per un quadro aggiornato della situazione non



della giustizia ed il presidente della regione Emilia Romagna avevano inoltre sottoscritto, il 2 dicembre 1996, una dichiarazione di intenti finalizzata a potenziare e sviluppare un nuovo accordo generale “per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà”<sup>33</sup>.

In seguito alla sigla di un protocollo d'intesa nel 1998, l'assessorato alle politiche sociali e familiari della regione Emilia Romagna ed il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria riproponevano l'apertura di uno sportello informativo rivolto soprattutto ai detenuti immigrati all'interno della casa circondariale di Bologna.

In un secondo tempo, dopo una analoga sperimentazione nella casa circondariale di Modena, l'esperienza bolognese veniva allargata agli altri isti-

va trascurata, poi, la successiva legge 7 dicembre 2000, n. 383 che ha ridefinito la nozione di volontariato sociale ricomprendendovi le c.d. “associazioni di promozione sociale” e stabilendone la legittimazione a sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici anche locali. Sono considerate associazioni di promozione sociale: “*le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati*”.

33 Nel protocollo d'intesa erano indicate le diverse aree di intervento in favore dei minori imputati di reato e degli adulti sottoposti a misure restrittive della libertà. Le iniziative riguardano: l'individuazione di strutture e spazi per la creazione di appositi istituti a custodia attenuata o per il regime di semilibertà o comunque idonei ad una progressiva transizione verso lo stato di libertà; l'attuazione di un programma di prevenzione e di assistenza sanitaria e socio-riabilitativa con particolare riguardo ai soggetti tossicodipendenti; l'accesso a percorsi di scolarizzazione, alfabetizzazione e mediazione culturale; il potenziamento di strumenti di formazione professionale e di avviamento al lavoro; la realizzazione di corsi di aggiornamento per gli operatori; l'assistenza alle donne detenute e ai loro figli; un'attività di generale sensibilizzazione per rendere consapevole e partecipe la cittadinanza ai contenuti del programma sottoscritto. Le parti avevano istituito, inoltre, organismi permanenti di coordinamento con scopi di programmazione e verifica che, per il settore adulti, erano rappresentati dalla Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti e dai Comitati locali che sostituivano i precedenti Comitati carcere città. La Commissione regionale presieduta dall'assessore regionale competente vede tra i propri componenti il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, un rappresentante per ciascun Comitato locale, due dirigenti di nomina regionale, due direttori dell'amministrazione penitenziaria (un direttore d'istituto e un direttore di c.s.s.a.) individuati dal Ministro della giustizia. Sono inoltre invitati permanenti: un rappresentante del Ministero della giustizia (D.a.p.), un rappresentante del prefetto di Bologna e un rappresentante del tribunale di sorveglianza. I Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti, istituiti in ciascuna provincia, includono di diritto: gli assessori comunali competenti, i direttori degli istituti penitenziari, il direttore del c.s.s.a., l'assessore provinciale competente, il prefetto, inoltre invitato permanente è il magistrato di sorveglianza competente.

tuti penali della regione<sup>34</sup> e veniva costituito, per il coordinamento tecnico dei diversi sportelli, un gruppo di pilotaggio regionale<sup>35</sup>.

L'attività di questi sportelli è tuttora in funzione sebbene sia terminata la fase sperimentale regionale e la sua gestione operativa, affidata a ciascun comune, si riassume in quattro tipologie d'intervento: un'azione di informazione sui diritti di tutela giuridica dei detenuti, anche in rapporto alla fruizione dei percorsi alternativi alla detenzione; un'azione di orientamento e supporto nella ricerca di condizioni idonee a facilitarne il reinserimento (lavoro, riferimento domiciliare, documentazioni, etc.); un'azione di osservazione dell'evoluzione della popolazione detenuta e di monitoraggio dei suoi bisogni; un'azione di sostegno realizzata mediante colloqui facilitati dalla presenza di mediatori culturali.

Il primo obiettivo vuole costituire una risposta alle domande poste direttamente dai detenuti nel corso dei colloqui, attraverso un'azione di front-office al pari di un qualunque altro tipo d'ufficio pubblico. Alle stesse finalità sembra rispondere la pubblicazione di materiale informativo (sotto forma di guide per i detenuti e bollettini periodici) e l'organizzazione d'incontri di tipo seminariale.

Il secondo tipo di interventi è rivolto, invece, all'attivazione ed al rafforzamento del collegamento con le risorse comunali presenti sul territorio, a supporto della ricerca di un lavoro e di un'abitazione al momento del fine-pena. Tale attività concerne, ad esempio, l'attivazione per il rinnovo o il rilascio di determinati documenti (certificati anagrafici, documenti d'identità, permessi di soggiorno, etc.); l'informazione rispetto a realtà sociali, economiche, lavorative, scolastiche e formative presenti sul territorio; la raccolta di informazioni per individuare le modalità di integrazione fra le attività interne di formazione professionale e l'attivazione

34 Rimini, marzo 2000; Forlì, marzo 2000; Reggio Emilia, luglio 2000; Ferrara, novembre 2000; Ravenna, marzo 2001; Parma, marzo 2001; Piacenza, gennaio 2002.

35 Questo gruppo ha il compito di monitorare l'andamento degli sportelli, di coordinarne l'azione e di creare occasioni di confronto sulle tematiche dell'esecuzione e dell'assistenza penitenziaria. Risulta composto da un comitato tecnico regionale e dai referenti degli istituti penitenziari, dei c.s.s.a. e dei comuni della regione Emilia Romagna interessati al progetto. Nel comitato tecnico, che presiede le riunioni del gruppo di pilotaggio, siedono un rappresentante dell'assessorato alle politiche sociali e famigliari della regione Emilia Romagna, un referente per il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, nonché un referente scientifico esperto in psicologia e sociologia applicate e mediazione culturale (appartenente al C.s.a.p.s.a., Centro studi analisi di psicologia e sociologia applicate - Bologna) con il compito di curare la formazione degli operatori coinvolti nel progetto, di analizzare e valutare i dati raccolti, di produrre materiale scientifico.

di borse-lavoro<sup>36</sup> interne od esterne; la verifica, anche attraverso contatti con il centro per l'impiego della provincia, di possibilità di collocamento al lavoro per i dimettendi che stabiliscono la residenza nel circondario.

In tale ambito, e con i limiti e le difficoltà operative che condizionano attualmente il trattamento all'interno della struttura penitenziaria, l'esperienza dello sportello informativo, per ora circoscritta sia sul piano territoriale che temporale, sembra rivestire particolare interesse. Infatti, essa, pur con tutti i limiti che non possono non accompagnare un'iniziativa sperimentale ed in qualche modo "pionieristica", può costituire un modello operativo di collegamento fra enti e strutture che, sebbene rivolti allo stesso obiettivo di realizzazione di percorsi trattamentali, agiscono spesso in rigida separazione o quanto meno in scarsa interazione tra loro.

La raccolta, durante i colloqui degli operatori dello sportello, di tutte le notizie utili in merito alle reali necessità dei liberandi può costituire inoltre un importante strumento conoscitivo a disposizione dell'amministrazione comunale, impegnata a sostenere inserimenti lavorativi interni ed esterni agli istituti penali e progetti individuali di formazione professionale con la collaborazione dei servizi addetti alla formazione professionale, nonché un'utile occasione di raccordo tra l'ente territoriale e l'equipe di osservazione e trattamento, nell'ambito dell'elaborazione dei singoli programmi di trattamento.

Questo tipo di assistenza si concretizza anche attraverso la collaborazione degli uffici e strutture sparsi sul territorio<sup>37</sup> ed il coinvolgimento del c.d. terzo settore rappresentato dalle risorse del volontariato locale<sup>38</sup>.

In quest'area d'intervento sembra alquanto importante delineare una qualche forma di coordinamento con il servizio sociale del Ministero della giustizia. Si tratta, peraltro, d'ipotesi di collaborazione di tipo prospettico, per l'assenza di una chiara regolamentazione sulla "presa in carico" e per la mancanza di momenti di incontro e confronto sui singoli casi trattati.

Un contributo interessante, anche se accompagnato da problematiche

36 La borsa-lavoro è finalizzata a costituire il rapporto di lavoro al termine del percorso di apprendimento e di formazione in azienda. Può durare da 3 a 12 mesi, a seconda del profilo professionale e della condizione personale del detenuto. Il borsista riceve un contributo che può variare in media da 230 a 413 euro, a carico della regione e del servizio che si occupa dell'integrazione lavorativa (servizio pubblico territoriale o privato convenzionato). Queste somme possono essere anticipate dall'impresa.

37 Ufficio anagrafe e stato civile, ufficio provinciale del lavoro, ufficio delle entrate, ufficio orientamento agli studi universitari, ufficio immigrazione delle questure, servizi socio-sanitari, autorità consolari e ministri di culto appartenenti alle diverse fedi religiose.

38 Cooperative sociali e volontariato locale, associazionistico e privato.

funzionali e deontologiche, è fornito dall'azione di sostegno-accompagnamento dei detenuti immigrati ad opera dei mediatori culturali, presenza essenziale per facilitare una comunicazione costruttiva in ambito sociale e penitenziario.

Circa l'assetto del servizio e la tipologia degli operatori coinvolti, lo sportello si è avvalso di figure professionali, dotate ciascuna di specifiche funzioni e proprie aree di intervento, che operano sotto la supervisione del dirigente dell'assessorato ai servizi sociali del comune di riferimento.

L'obiettivo è quello di costituire degli "osservatori" privilegiati che registrino il mutamento costante della realtà intramuraria e l'emergere di nuovi bisogni sociali ed individuali ad essa connessi, al fine di elaborare una strategia di interventi mirati.

Il servizio, reso noto ai ristretti attraverso l'affissione di volantini multilingue, è funzionante ad orari e in giorni prestabiliti che variano da istituto a istituto, a seconda sia del tipo e dell'ampiezza del bacino di utenza che dei ritmi di vita e dell'organizzazione propri di ciascuna realtà detentiva.

L'accesso ai colloqui con gli addetti allo sportello avviene a richiesta del detenuto<sup>39</sup> dietro autorizzazione della direzione. Si registrano, peraltro, casi in cui alla domanda diretta si affianca la segnalazione da parte degli operatori penitenziari<sup>40</sup>. È innegabile come tale segnalazione, a fronte di una generale difficoltà di interazione tra i diversi operatori che intervengono a vario titolo nell'area del trattamento, pur avvenendo in modo spontaneo ed estemporaneo, rappresenti un primo passo verso utili forme di collaborazione. Qualora lo scambio delle informazioni sui singoli casi trattati, tra appartenenti ad enti differenti, dovesse divenire prassi consolidata, ciò consentirebbe di "metabolizzare" nel tessuto penitenziario una struttura appartenente alla comunità esterna.

Generalmente si esegue un primo colloquio di ascolto e rilevazione del bisogno, espresso e non espresso<sup>41</sup>; i colloqui successivi, quali colloqui di risposta, possono avvenire per iniziativa dello stesso sportello<sup>42</sup>.

39 Il "mod. 393" è il principale strumento con il quale il detenuto può inoltrare richieste alla Direzione del carcere.

40 Polizia penitenziaria, esperti ex art. 80 o.p., volontari e assistenti sociali dell'u.e.p.e.

41 I colloqui possono svolgersi nei locali preposti agli incontri con gli avvocati e i magistrati o, in taluni istituti, in un apposito ufficio allestito nella sezione pedagogica della struttura carceraria. Durante il primo colloquio con il consenso dell'interessato, si procede alla compilazione di una scheda in cui vengono annotati i dati anagrafici, le richieste dell'utente nonché le informazioni relative alla situazione sociale la cui conoscenza sia ritenuta necessaria per la buona riuscita dell'intervento.

42 L'operatore dello sportello può, in taluni casi, rivolgersi direttamente alla sezione dell'istituto penitenziario chiedendo di incontrare il detenuto.

Con modalità che variano da sportello a sportello, gli incaricati al servizio si rapportano con l'educatore dell'area pedagogica, con gli esperti ex art. 80 o.p. e con il direttore del carcere che svolge un'azione di supervisione sull'andamento delle attività e sui progetti e iniziative eventualmente presentati. Vanno segnalate, a questo riguardo, le differenze registrate nelle modalità di tali interazioni: in alcune realtà locali questi scambi non sono lasciati al caso dei contatti quotidiani ma formalmente inseriti in periodici incontri collettivi ad hoc che si svolgono tra il coordinatore responsabile del progetto, il direttore e l'educatore.

Altre forme significative di collaborazione, anch'esse soggette ad estrema variabilità in funzione delle diverse realtà istituzionali, ma essenziali per una messa in rete delle reciproche competenze e conoscenze, sono quelle con gli uffici e servizi interni al carcere<sup>43</sup>.

Di grande utilità, ai fini della piena realizzazione degli intenti trattamentali del progetto, sembra essere il rapporto con gli assistenti sociali dell'u.e.p.e. competente per territorio.

Lo scambio di informazioni ed il raccordo tra u.e.p.e. e servizio sociale territoriale potrebbe, ad esempio, consentire un'azione congiunta di supporto al dimettendo. Di fatto si tratta di contatti fugaci ed informali tra operatori privi di un effettivo coordinamento e di un indirizzo metodologico comune e perciò incapaci di generare moduli di intervento consolidati e ripetibili nel tempo.

L'analisi dell'esperienza degli sportelli di mediazione culturale dell'Emilia Romagna ha permesso di mettere in luce le difficoltà ed i limiti operativi propri di questa nuova tipologia di azioni, caratterizzata dalla collaborazione della comunità esterna al trattamento penitenziario.

Una prima riflessione riguarda il profilo professionale del mediatore culturale ed il suo ruolo. La letteratura sociologica ha già osservato come quest'operatore della comunicazione culturale dovrebbe conoscere le tecniche e i processi comunicativi; dovrebbe avere rielaborato, in quanto proveniente dalla stessa area geo-linguistica dell'immigrato, in termini professionali, la propria esperienza migratoria e non dovrebbe limitarsi a prestare un servizio di interpretariato ma dovrebbe essere in grado di produrre relazioni di aiuto in un contesto multietnico e pluriculturale, allentando le tensioni e favorendo l'integrazione. Ma se tutto ciò può essere sufficiente per gli altri contesti sociali nei quali avviene l'intervento di mediazione, in realtà, nel settore dell'esecuzione penale non si può fare a meno di competenze specifiche.

Il problema della formazione professionale dei mediatori culturali è, di fatto, soltanto il riflesso di una questione più generale attinente alla man-

43 Ufficio sanitario, colloqui, matricola, equipe sert, ragioneria, conti correnti etc.

canza di un loro profilo professionale giuridicamente formalizzato. Senza una preparazione criminologica in ambito penitenziario, poi, questa figura rischierebbe di restare ambigua, debole e poco chiara, sia rispetto al proprio ruolo che al proprio ambito contrattuale, con conseguenze quali, ad esempio, il timore, da parte dell'utente straniero, di avere a che fare con informatori delle questure (*Goussot, 2001*).

La questione della formazione professionale oltre a coinvolgere i mediatori non è peraltro estranea alle altre figure di operatori chiamati a gestire gli sportelli, per i quali dovrebbe richiedersi, accanto ad una preparazione specifica, propria del ruolo ricoperto, una conoscenza minima dei meccanismi psicologici e delle valenze criminologiche che sono connaturati alla condizione affittiva del carcere e a quella personale degli autori di reato.

Sembrirebbe emergere, poi, una difficoltà relativa all'individuazione, per gli operatori del servizio, di precise norme di comportamento di natura etico-deontologica a causa della contraddittorietà insita nella triplice committenza: detenuto-direzione-ente pubblico.

È evidente che, in assenza di una specifica formazione professionale in campo criminologico, tale operatore penitenziario non possa che essere disorientato di fronte ad istanze spesso tra loro contrastanti che derivano, al contempo, da un'esigenza di controllo e sicurezza da parte degli istituti di pena, da una precisa regolamentazione e finalità dell'ente pubblico territoriale e dagli interessi personali dell'utente (*Galliani, Pietralunga, 2001*).

In questa prospettiva acquistano particolare spessore problematiche specifiche quali il segreto professionale ed il consenso, la cui risoluzione allo stato apparirebbe affidata sostanzialmente al buon senso ed alla "serietà" di ogni singolo operatore. L'addetto allo sportello rischia infatti di assumere, per l'utenza, un ambiguo ruolo che lo porta ad essere confuso di volta in volta con gli assistenti sociali dell'u.e.p.e., con gli educatori o con gli esperti ex art. 80 o.p., diventando così destinatario delle richieste più disparate e promotore di false aspettative.

Infine, non si può trascurare il fatto che ciò costituisce un problema diffuso anche rispetto alle altre figure di professionisti dell'area del trattamento, dipendenti o incaricate dall'amministrazione penitenziaria. Esse, infatti, a tutt'oggi sono confuse fra loro o sovrapposte, sia dai detenuti, il che è più comprensibile, sia dagli altri operatori degli istituti di pena, e ciò appare indubbiamente eloquente ad un trentennio dall'entrata in vigore della riforma penitenziaria. Tuttavia gli addetti allo sportello, che possono svolgere il loro intervento attraverso l'unica figura possibile nell'attuale disciplina normativa, ossia il "volontario", avvertono in modo ancora più marcato il disagio che deriva dall'assenza di un ruolo professionale ricavabile dalla legge in materia penitenziaria.

In tal senso sembra importante rilevare come la prosecuzione di queste

esperienze, ed ancor più la loro eventuale trasformazione in un servizio continuativo interno al carcere, debba comportare un ripensamento circa l'inquadramento professionale di tali figure di operatori.

Nell'attuale situazione alle difficoltà illustrate potrebbe in parte ovviare una costante informazione sulla natura e i contenuti dell'attività prestata, diretta non solo alla popolazione detentiva ma anche al personale penitenziario. La funzionalità del servizio sembra infatti direttamente proporzionale alla capacità di rendersi visibile e conoscibile sia in ambito intramurario, sia nella realtà cittadina.

Altro profilo problematico sembra essere legato al fatto che l'operatore dello sportello è per l'amministrazione penitenziaria e la popolazione detenuta un volontario, ma non per l'ente committente il servizio, che lo retribuisce regolarmente.

Il compito di chi lavora allo sportello sembrerebbe, così, complicarsi, rispetto a quello degli altri operatori, per la doppia natura di personale specializzato (con ruoli e aree di intervento ben definiti sul piano formale) e di figura amica con la quale instaurare una relazione interpersonale più che un rapporto professionale, all'interno della quale avanzare le richieste più disparate (dai contatti con gli avvocati a quelli con i famigliari, alla tutela legale etc.).

Si intuisce come tale questione non possa che restare aperta, mentre occorrerà lavorare su questi aspetti.

Potrebbero giovare allora, sia all' esercente che all'utente, lo studio e l'adozione di moduli operativi concernenti la conduzione dei colloqui e diretti a chiarire, sin dalle prime battute, le finalità, i limiti e la natura di ogni singolo intervento.

L'eterogeneità propria della figura di questi operatori (ad un tempo "tecnici" e "volontari") sembra esporsi anche ad un altro rischio: quello di vicariare all'interno della struttura penitenziaria la carenza di risorse proprie dell'area socio-pedagogica rispetto ad una popolazione detenuta in progressiva crescita<sup>44</sup>, con il duplice rischio dello snaturamento del proprio ruolo e del coinvolgimento di persone non adeguatamente formate a tali compiti.

Non trascurabile, d'altro canto, è anche il pericolo di sovrapposizione d'interventi con invadenze di campo che possono pregiudicare la bontà del servizio.

Quale ulteriore difficoltà, del tutto specifica di questa attività, si segnala, poi, il sommarsi del processo burocratico-amministrativo dell'ente locale alle procedure interne dell'amministrazione penitenziaria, cui conseguono lunghi tempi di attesa e complesse modalità di attivazione delle risposte. A fronte di analoghi obiettivi si registrano, inoltre, modalità operative spesso differenti nel-

44 Dopo il recente indulto del 1° agosto 2006 (L.31 luglio 2006, n.254).

l'espletamento del servizio dei diversi sportelli regionali. L'eterogeneità dell'organizzazione, che avviene pur sempre in ottemperanza a coordinate di carattere generale fissate dalla regione, è dovuta principalmente a due ordini di fattori: da un lato alla fisiologica diversità dei contesti penitenziari di ciascun istituto, che impongono condizioni e cautele variamente modulate, e dall'altro allo scarso coordinamento tra gli addetti ai diversi sportelli<sup>45</sup>.

È stato precedentemente segnalato, a questo riguardo, come sia emersa, tra i problemi più rilevanti, l'assenza o quasi di precisi e periodici momenti di incontro e raccordo anche tra gli operatori dello sportello e quelli dell'area pedagogica e del ser.t. Sarebbe, questa, un'occasione per uno scambio di opinioni e per una riflessione comune circa l'opportunità o meno di mirati interventi a favore di determinati soggetti o, più in generale, di tutto il bacino di utenza. La messa in rete delle informazioni e risorse sembra invece affidata, momentaneamente, all'occasionalità e all'iniziativa dei singoli.

In rapporto, poi, allo specifico aspetto del momento dell'uscita dall'istituto penitenziario, con riferimento al trattamento del dimettendo, la cooperazione tra servizio sociale del Ministero della giustizia, servizi sociali del territorio e ser.t sembra complicarsi in assenza di precise indicazioni normative sulle rispettive aree di intervento, sui tempi di attivazione e sui rispettivi oneri di presa in carico. Questa problematica potrebbe in parte ridursi con l'organizzazione di incontri periodici di coordinamento interistituzionale.

Ancora debole, infine, sembrerebbe il collegamento tra la rete degli sportelli ed il volontariato sociale, associazionistico e privato. Andrebbero forse ampliate le prospettive di coinvolgimento del terzo settore, nell'intento di aprire maggiormente alla realtà civica esterna le problematiche del carcere e facilitare il reinserimento sociale.

## 5 • Alla ricerca di modalità operative e modelli di intervento nell'ambito del reinserimento sociale dell'autore di reato

---

La partecipazione della comunità civica al trattamento risocializzativo in ambito penitenziario non può non rivestire oggi specifica rilevanza, soprattutto alla luce delle innegabili difficoltà e del disorientamento che si registrano in rapporto alla tematica del reinserimento dell'autore di reato (*Bertelli, 1994*).

45 Uno sportello in una casa circondariale si confronta con una realtà diversa da quella esistente in una casa di reclusione o in istituti ove siano presenti, ad esempio, sezioni di alta sicurezza.



All'interno, dunque, di un generale processo di ripensamento delle reali possibilità trattamentali, rivolto alla ricerca di più efficaci strumenti di intervento, l'esperienza criminologica nel contesto penitenziario e la quotidiana constatazione del fallimento dell'illusione di poter risocializzare una quota importante di criminali con i trattamenti riabilitativi e con le misure di riduttivismo e abolizionismo carcerario, potrebbero, forse, sostituire, ad un generale atteggiamento di sfiducia e di abbandono degli intenti risocializzativi, una visione più disincantata sul piano pratico rispetto alle enunciazioni di principio del legislatore del '75.

Una delle strade attualmente più stimolanti in questo settore appare quella del sempre maggiore coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, quali promotori di un processo di "corresponsabilizzazione" della comunità civica ai problemi posti dalla devianza. Questo sembrerebbe, a fronte di un'organizzazione penitenziaria con scarse risorse, uno dei mezzi più idonei a facilitare la strutturazione di interventi più adeguati e ad attenuare le cause sottese all'emarginazione del detenuto.

È con tali intenti che sono state avviate in questi ultimi anni, in modo piuttosto omogeneo sul territorio nazionale, iniziative volte a favorire il reinserimento lavorativo e l'accoglienza sul territorio dei detenuti giunti al fine-pena mediante la strutturazione, attraverso protocolli d'intesa a livello regionale e convenzioni con gli enti locali, di sportelli informativi e di orientamento in ambito intramurario diretti, tramite una propria banca-dati e collegamenti con i servizi del territorio, a valorizzare le capacità progettuali del detenuto, ponendosi come soggetti canalizzatori di risorse.

In questa prospettiva, la raccolta dei profili professionali dei detenuti, l'informazione sulle diverse opportunità lavorative<sup>46</sup>, i colloqui condotti da consulenti d'azienda e da psicologi, l'obiettivo di coinvolgere il mondo imprenditoriale privato nell'esecuzione della pena<sup>47</sup> vengono individuati come la cornice per gli interventi rivolti al "recupero sociale" degli autori di reato.

L'obiettivo è evidentemente quello di facilitare l'inserimento del carcere all'interno del territorio<sup>48</sup> ed il raccordo e la collaborazione fra il percor-

46 Concorsi pubblici, contratti di formazione lavoro, corsi di formazione professionale, borse di studio, tirocini, stage etc.

47 Legge 22 giugno 2000, n. 193. Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti; D.M. 9 novembre 2001 in Gazz. uff. 23 maggio 2002 n. 119. Sgravi contributivi a favore di cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrico giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro all'esterno; D.M. 25 febbraio 2002, n. 87. Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

48 A questo riguardo GIANFROTTA, 1999 ritiene che sia illusorio pensare ad un poten-

so trattamentale ed agenzie sociali differenti, dotate di proprie risorse ed erogatrici di specifici servizi.

I nodi da sciogliere per l'avvicinamento di questi obiettivi non paiono però di poco conto, a partire dalle problematiche circa la preparazione al contesto penitenziario dell'operatore esterno, il rischio di sovrapposizioni di iniziative ed interventi, l'opportuno coinvolgimento della magistratura di sorveglianza, da tempo invocato.

Va inoltre sottolineato come la possibilità di contributo della comunità esterna all'azione rieducativa potrà delinarsi nella misura in cui sarà effettivo il coinvolgimento del personale dell'area trattamentale, il cui ruolo nell'individuazione di percorsi di risocializzazione il più strutturati possibile è certamente rilevante. Le eventuali nuove occasioni trattamentali potrebbero permettere, in questo caso, di allargare l'attività di osservazione a percorsi ulteriori rispetto a quelli tradizionali, arricchendo l'intervento degli operatori penitenziari di significati e di nuove opzioni dal punto di vista del trattamento risocializzativo (*Bandini, Gatti, 1980; Ciappi, 1996; Merzagora Betsos, 2003*).

S'impone, infine, la riflessione circa la rilevanza del fatto che l'interessamento degli enti locali alla questione penitenziaria non debba più essere episodico e circoscritto ad alcune realtà locali, più ricche e fortunate di altre, ma allargarsi invece al territorio italiano nel suo complesso.

Si potrebbe allora intravedere, come tappa ulteriore, la realizzazione di strutture di coordinamento centrale e di azioni rivolte al coinvolgimento di differenti attori sociali, anche attraverso l'utilizzo di nuovi moduli operativi e nuove tecnologie (come alcune esperienze hanno già insegnato<sup>49</sup>) quali, ad esempio, quelle di comunicazione telematica, funzionali agli obiettivi di rendere maggiormente visibile all'esterno la realtà carceraria e di una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle tematiche penitenziarie.

ziamento delle occasioni di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, mentre appare più plausibile un ruolo diverso della stessa, che la faccia divenire, con uno sforzo congiunto alle altre amministrazioni locali, sempre più "ricercatore e procacciatore" di occasioni di lavoro fornite da terzi.

49 Tra le quali: Progetto Cayenna, carcere di San Vittore, 1995; Progetto Polaris a carattere multiregionale promosso direttamente dall'Amministrazione penitenziaria.

## Bibliografia

- AMATO N. (1987): *Diritto, delitto, carcere*, Giuffrè, Milano.
- BANDINI T., GATTI U. (1980): "Limiti e contraddizioni dell'opera del criminologo clinico nell'attuale sistema penitenziario italiano", *Rass. Penit. Crim.*, 165.
- BARATTA A. (1994): "Reintegrazione sociale. Ridefinizione del concetto ed elementi di operazionalizzazione", in: Mosconi G. (a cura di) "La pena oggi: il mito e la crisi", *Dei delitti e delle pene*, 1994, 3, 143.
- BERNASCONI A. (1997): *Commenti agli artt. 11, 13, 15, 51-bis, 51-ter, 53-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354*, in: Grevi V., Giostra, G., Della Casa F. (a cura di) *Ordinamento penitenziario*, Cedam, Padova.
- BERTELLI B. (1984): "Illusioni e realtà dei processi rieducativi e penitenziari", in: Zappa (a cura di) *Carcere, ente locale, opinione pubblica*, Clueb, Bologna.
- CATELANI G. (2005): *Codice penitenziario*, Laurus Robuffo, Roma.
- CESARI N. (2002): "Un servizio informativo per gli stranieri in carcere", in *Enti locali, Servizi sociali*, Il Mulino, Bologna, 3/2002, 417-421.
- CESARIS L. (1997) in: V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (a cura di): *Ordinamento penitenziario*, Cedam, Padova.
- CIAPPI S. (1996): "L'isola che non c'è, riflessioni sul trattamento penitenziario e sul ruolo dell'esperto criminologo", *Rassegna Italiana di criminologia*, VI, 3.
- COLUCCIA A., BASCO P., MANGIA M.L. (2003) "Stranieri e carcere: i risultati di uno studio pilota nella casa circondariale di Arezzo", in: Gatti U., Gualco B (a cura di): *Carcere e territorio*, Giuffrè, Milano.
- CORSO P. (1981): "I rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno", in Grevi (a cura di): *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli Bologna.
- COSTA C. (1982): "Assistenza penitenziaria e post-penitenziaria. Il nuovo ruolo degli enti locali", in: Canepa (a cura di): *Le alternative alla detenzione. Problemi e orientamenti*, Genova.
- DAMOLI E. (1994): *Carcere e società. Oltre la pena*, Piemme.
- DI GENNARO G. (1981): "Il trattamento penitenziario", in Grevi (a cura di): *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna.
- DI GENNARO G., BONOMO M., BREDI R. (1991): *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano.
- DI GENNARO G., BREDI R., LA GRECA G., (1997): *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano.
- DOLCINI E. (1981): "La rieducazione tra mito e realtà", in Grevi (a cura di): *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna.
- DOLCINI E., PALIERO C.E. (1989): *Il carcere ha alternative?*, Giuffrè, Milano.
- FASSONE E. (1982): *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Il Mulino.
- FORTUNA E.S. (1985): *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Angeli, Milano.
- GALLIANI I., PIETRALUNGA S. (2001): Editoriale, *Rass.it.crim.*, 1,1-7.
- GIANFROTTA F. (1999): "Gli obiettivi dell'amministrazione penitenziaria, Atti del Convegno L'amministrazione penitenziaria del 2000: un nuovo modello organizzativo, Capri 12-14 novembre 1999", *Rass.penit.crim.*, 1.
- GIOGGI F. (1975): "Il nuovo ordinamento penitenziario, misure alternative alla detenzione, magistrati di sorveglianza, volontariato", *Rass.st.penit.*, 478.
- GOUSSOT A. (1998): *Carcere, Mediazione culturale, Multiculturalità dei servizi*, Comune di Bologna.

- GOUSSOT A. (1998): *Mediazione, Carcere, Immigrazione*, Comune di Bologna.
- GOUSSOT A. (2001): "Forme e pratiche della Mediazione culturale: il ruolo del mediatore e i rischi della mediazione", Atti del Convegno "Forme e pratiche della mediazione culturale", Parma 25-26 maggio 2001.
- GREVI V. (1981): *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna.
- GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F. (1997): *Ordinamento penitenziario*, Cedam, Padova.
- LOPIANO ANTIGNANO A. (1980): "Strutture penitenziarie, enti locali e volontariato", *Rass.penit.crim.*, 203-205.
- LOVATI A. (1988): *Carcere e territorio*, Angeli, Milano.
- LUZZAGO A., DE FAZIO G.L. (2003), "Tossicodipendenza e carcere: la realtà attuale", in: Gatti U., Gualco B. (a cura di): *Carcere e territorio*, Giuffrè, Milano.
- MAISTO F. (1987) in *Quaderni del CSM*, n. 3.
- MAISTO F. (1988): "Un ruolo di mediazione tra carcere e realtà esterna", in Reg. Veneto, Comune di Padova: *Presente e futuro della riforma penitenziaria: sua attuazione e ruolo degli enti locali*.
- MAROTTA G. (2003): "La detenzione degli stranieri in Italia: dati e problematiche", in: Gatti U., Gualco B. (a cura di): *Carcere e territorio*, Giuffrè, Milano.
- MARTELLI A., ZURLA P. (1995): *Il lavoro oltre il carcere*, Angeli, Milano.
- MERZAGORA BETSOS I. (2003): "Sulla figura degli esperti ex art. 80 L. 354/75 ad un quarto di secolo dalla loro istituzione", in Gatti U., Gualco B. (a cura di): *Carcere e territorio*, Giuffrè, Milano.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (1987): *Il reinserimento sociale dei condannati dimessi dagli istituti di pena*, Roma.
- MOSCONI G. (1998): *Dentro il carcere oltre la pena*, Cedam, Padova.
- OLIVA L. (1997) in: Grevi, Giostra, Della Casa (a cura di) *Ordinamento penitenziario*, Cedam, Padova.
- PADOVANI T. (1981): "Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità", in Grevi (a cura di): *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna.
- PADOVANI T. (1994) in: Grevi (a cura di): *L'ordinamento penitenziario tra riforma ed emergenza*, Padova.
- PAVARINI M. (1985) in *Quaderni del CSM*, n. 2, 248.
- PAVARINI M. (1995): "Oltre il carcere: note critiche sui rapporti tra carceri e società civile", in: Martelli, Zurla (a cura di): *Il lavoro oltre il carcere*, Angeli, Milano.
- PAVARINI M. (2000), "Processi di ri-carcerizzazione e "nuove" teorie giustificative della pena", *Rass.penit.crim.*, 1/3, 111.
- PORTIGLIATTI BARBOS M. (1977), Atti del convegno di studi E. De Nicola, XI, 241.
- PRESUTTI A. (1994): *Criminalità organizzata e politica penitenziaria*, Cortina, Milano.
- PRESUTTI A., COMUCCI P. (1989): *Regole penitenziarie europee*, Giuffrè, Milano.
- PULVIRENTI A., (2000): *Codice penitenziario*.
- REGIONE EMILIA ROMAGNA (1984): *Governo locale ed esecuzione penitenziaria, linee programmatiche di intervento proposte dalla Regione Emilia Romagna nell'esecuzione delle misure private e limitative della libertà*, Dipartimento sicurezza sociale, studi e documenti.
- SERRA C. (2002): *Il posto dove parlano gli occhi*, Giuffrè, Milano.
- ZAPPA G. (1984): "Carcere, ente locale, opinione pubblica", Atti del convegno di studi sulla questione carceraria promosso dall'Amministrazione provinciale di Mantova, 26-27 ottobre 1984, Clueb, Bologna.